

## **TI\_GERICHTE 16.1997.128 vom 5. März 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-03-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1997.128](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.128)

FR: TI\_GERICHTE 16.1997.128 du 5 mars 1998

IT: TI\_GERICHTE 16.1997.128 del 5 marzo 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

Incontestata è in concreto l'estensione dell'incarico conferito alla ditta istante, nel senso che questo comprendeva il trasporto delle testate dei piloni della seggiovia \_\_\_\_\_ sino al posteggio contiguo alla stazione di partenza di \_\_\_\_\_ dove avrebbero dovuto essere depositate in posizione verticale. Controversa è invece la questione di sapere se alla ditta istante possa essere attribuita una qualsiasi responsabilità per il danno fatto valere dalla convenuta. Il contratto di trasporto si perfeziona con la consegna della merce al suo destinatario ( Stähelin in Comm. basilese 1996, n. 5 ad art. 440 CO). Se questa subisce un danno, il vetturale deve risarcirlo, ove non provi che ciò sia derivato da vizio naturale della merce o da colpa o dalle istruzioni del mittente oppure da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente (art. 447 cpv. 1 CO). Trattandosi di una responsabilità di tipo causale, il vetturale può discolarsi provando di aver svolto le mansioni affidategli con la necessaria diligenza e di aver assunto le precauzioni che avrebbe assunto un vetturale diligente ( Stähelin , op.cit., n. 8-11 ad art. 447 CO). Nella fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale la ditta istante non avrebbe fatto fronte a quest'onere probatorio, non è arbitraria. Infatti, se è vero che le deposizioni dei testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ -proposti dall'istante ed effettivamente ignorati dal primo giudice- sembrano escludere una sua qualsiasi responsabilità, nel senso che la ditta avrebbe effettuato il trasporto e la posa dei piloni secondo le istruzioni ricevute dalla convenuta, a dire della quale trattavasi comunque di materiale destinato a non essere più riutilizzato, è altrettanto vero che questa versione, peraltro resa da dipendenti dell'istante che non erano in contatto diretto con i dipendenti della convenuta ma ricevevano gli ordini da un loro collega ( \_\_\_\_\_, inizialmente proposto ma poi non sentito quale teste), è stata smentita dal teste \_\_\_\_\_. Quest'ultimo ha precisato che le testate dei piloni sarebbero state in effetti sostituite, ma solo dopo aver recuperato le rulliere, donde la necessità di poter effettuare quel lavoro sul piazzale di \_\_\_\_\_ inoltre ha confermato che furono i piloti dell'istante a decidere delle modalità del trasporto e del luogo ove posare i piloni, mentre la convenuta non ha dato nessuna indicazione a questo proposito se non quella di poter accedere alle singole testate. Confrontato a deposizioni testimoniali tra loro discordanti, l'una che attribuisce la responsabilità dell'accaduto alla convenuta per non aver fissato le testate depositate sul piazzale e per non aver saputo scegliere un posto idoneo per la loro posa e ciò nonostante i dipendenti dell'istante l'avessero resa attenta dei pericoli di caduta del pilone litigioso (testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), l'altra che vorrebbe invece caricare all'istante quest'errata scelta del luogo di posa dei piloni, il giudice è tenuto a operare una

scelta intesa a stabilire a quale di queste testimonianze debba essere riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 19 ad art. 90). Orbene, pur prendendo in considerazione le deposizioni \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, né si può concludere per una chiara negligenza dell'istante (sostenuta ma non provata), né per indicazioni errate da parte della convenuta, laddove l'ing. \_\_\_\_\_ aveva spiegato il senso e lo scopo dell'intervento, mentre al momento della sua attuazione, pur esprimendo il proprio dissenso sulla collocazione della testata no. 15, si è affidato alla professionalità dell'istante: al proposito il teste \_\_\_\_\_ ha dimostrato di sapere che gli oggetti trasportati non erano "ferri vecchi", ma che c'era l'esigenza del loro deposito in una certa posizione "perché così era più comodo intervenire sulle stesse"; La decisione del primo giudice secondo cui l'istante non sarebbe riuscita a discolarsi conformemente all'art. 447 cpv. 1 CO non è pertanto arbitraria. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che in merito alla valutazione delle prove operata dal pretore non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

## **E. 6**

La censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe violato la TOA e la LTG nella fissazione delle tasse, spese e ripetibili di prima sede, merita invece di essere accolta. Infatti, per il calcolo degli oneri processuali e delle ripetibili di spettanza delle parti, il pretore avrebbe dovuto verificare le loro rispettive soccombenze, ritenendo quale valore di causa l'importo di fr. 14'600.- fatto valere con petizione 17 ottobre 1995 (art. 5 cpv. 1 CPC). Tuttavia, prima della presentazione dell'allegato di risposta la convenuta ha versato l'importo di fr. 12'513.40. In sede di udienza preliminare l'attrice ha preso atto che l'importo di causa veniva così ridotto a fr. 2'086.60. La parziale acquiescenza della convenuta impone al giudice di rifondere all'attrice le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate (art. 77 cpv. 3 CPC). Non v'è chi non veda come la riduzione della domanda all'inizio del processo, ne limiti la contestazione e di conseguenza gli oneri processuali del tribunale e delle parti. Ciò comporta che il calcolo della tassa e delle ripetibili, ovvero il loro riparto non segua criteri rigorosamente aritmetici. Per quanto attiene a questa sede ricorsuale, la soccombenza delle parti può essere calcolata in ragione dei 3/4 a carico della ricorrente e 1/4 a carico della controparte (art. 148 cpv. 2 CPC). Ripetibili non vanno assegnate in seguito al silenzio della convenuta in questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 31 ottobre 1997 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 16 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Blenio, limitatamente al suo dispositivo no. 2 è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 2. La tassa di giustizia in fr. 600.- e le spese in fr. 150.- sono poste a carico dell'attrice per 1/3 mentre la rimanenza di 2/3 deve essere posta a carico della convenuta con l'obbligo di rifondere all'istante l'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali. II. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.- b) spese fr. 50.- fr. 200.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per i 3/4 mentre la rimanenza deve essere posta a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente  
La segretaria